REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo

In persona del Giudice dott.ssa Claudia Spiga, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al N. 12840 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023

TRA

[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Maldaralli

Attore

E

Olimpia SPV s.r.l. e per essa quale mandataria DoValues s.p.a. rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted]

Convenuta

CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'8.7.2026 per parte attrice e dell'1.12.2025 per parte convenuta.

MOTIVI della DECISIONE

[redacted] ha proposto opposizione al precetto notificatogli in data 22.9.2023 e contenente l'intimazione di pagamento della somma di € 119.326,62 in favore di Olimpia SPV s.r.l. in virtù del contratto di mutuo fondiario del 28.5.2009 concluso da Unicredit Family Financing s.p.a.

A sostegno dell'opposizione ha dedotto: 1) la mancanza di prova della titolarità del credito in capo a Olimpia SPV s.r.l.; 2) la mancanza di prova in relazione all'iscrizione della società intimante nell'elenco di cui all'art. 106 TUB; 3) la nullità per indeterminatezza della clausola del contratto di mutuo

determinativa degli interessi per mancata indicazione del sistema di ammortamento prescelto.

Olimpia SPV s.r.l. si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'opposizione.

Rileva il Tribunale che secondo quanto previsto dall'art. 58 del d.lgs 385/1993, in caso di cessione a Banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, "la Banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" (commi 1 e 2) e siffatti adempimenti pubblicitari producono, nei confronti dei debitori ceduti, "gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c.", e cioè i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione (comma 4).

Correttamente si rileva che la pubblicazione della cessione vale ad assolvere gli oneri di pubblicità prescritti ma non anche a fornire la prova dell'effettiva inclusione tra i contratti ceduti anche di quello da cui scaturisce il credito fatto valere dal cessionario, ed è dunque necessario che la cedente assolva al proprio onere probatorio in relazione al secondo profilo.

La prova della cessione di un credito, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. 8323/2025) "*non è di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e (che), quindi, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito*".

Si è cosi affermata l'idoneità probatoria dello stralcio del contratto pubblicato laddove lo stesso consenta, attraverso l'individuazione delle caratteristiche dei rapporti ceduti, di fornire certezza in relazione all'identificazione del credito ceduto.

Parimenti può valutarsi quale utile elemento di prova della titolarità del credito, la circostanza della materiale disponibilità da parte del cessionario della documentazione contrattuale.

Nella specie il credito scaturisce, sulla base di quanto pacificamente affermato dalle parti dal contratto concluso da [redacted] con Unicredit Family Financing Bank s.p.a. (non depositato in giudizio).

Parte opposta ha poi affermato che alla originaria contraente è subentrata Unicredit Banca per la Casa s.p.a. a seguito della fusione per incorporazione di Unicredit Family Financing Bank s.p.a. e che successivamente Unicredit s.p.a. ha ceduto il credito con l'atto di cessione ex art. 58 tub dell'11.11.2021.

Va tuttavia osservato come difetta la prova della successione di Unicredit s.p.a., intervenuta nell'atto di cessione dei crediti indicato, nel contratto di mutuo fondiario concluso da Unicredit Family Financing Bank s.p.a., non essendo stata depositata la prova di detta successione nel rapporto attraverso il deposito della visura della società o a mezzo di altro elemento di prova.

Non vi è dunque prova che la dante causa di Olimpia SPV s.r.l. (Unicredit s.p.a.) sia succeduta nel rapporto di mutuo.

D'altra parte opposta non ha neanche depositato il contratto di mutuo costituente il titolo del precetto opposto, con conseguente impossibilità di trarre validi elementi di prova in favore della tesi dell'avvenuta cessione.

Deve dunque accogliersi l'eccezione di difetto di prova di titolarità del credito con assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.

Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano applicando i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. tenendo conto del valore della controversia e dell'attività espletata, secondo i parametri medi, in € 14.103,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e le spese vive pari a € 168,00.

Pqm

dichiara il difetto in capo a Olimpia SPV s.r.l. di titolarità del credito ingiunto a [redacted] con l'atto di precetto notificato in data 22.9.2023;

condanna Olimpia SPV s.r.l. a pagare a [redacted] le spese di lite che si liquidano in 14.103,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge e le spese vive pari a € 168,00.

Palermo, lì 18.11.2026

Il Giudice
dott.ssa Claudia Spiga